

D.D.G. n. 932/10/11

Comitato per i Controlli - Ufficio di
 Controllo di legittimità sugli atti
 della Regione Siciliana

10 DIC. 2010

N: 112

del 01 DIC. 2010



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI PER IL
 CONTROLLO DI LEGGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA
 REGIONE SICILIANA

14 GEN. 2011

Reg. N° 1 Foglio N° 5
 Il Dirigente

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche e integrazioni recante "disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità amministrativa";
- VISTO il Decreto Legislativo del 18 giugno 1999, n.200, art. 2, comma 1 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionale. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Presidenziale 1ottobre 2010 di preposizione ai rami dell'Amministrazione regionale degli Assessori regionali, pubblicato sulla G.U.R.S. n.46 del 22 ottobre 2010;
- VISTO il Decreto Presidenziale n.306593 del 6 luglio 2010, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Russo, l'incarico di dirigente generale ad interim dell'Agenzia Regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative;
- VISTA la Legge regionale 6 agosto 2009, n.9;
- VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2010, n.2;
- VISTA la Legge regionale 12 maggio 2010, n.11 "Disposizioni Programmatiche e correttive per l'anno 2010" ed in particolare gli artt. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65;
- VISTO in particolare, l'art. 46, comma 4, della succitata Legge regionale 6 agosto 2009, n.9, che prevede l'adozione da parte dell'Assessore regionale per il lavoro delle necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti di cui al Titolo VI;
- VISTO in particolare, l'art. 61, comma 1, della succitata Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, che prevede l'adozione da parte del Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, l'adozione di uno o più decreti con i quali individuare gli uffici competenti a ricevere le istanze e con i quali

emanare le disposizioni necessarie a garantire la corretta attuazione delle norme di cui sopra;

- VISTO in particolare, l'art. 42, comma 4, della succitata Legge regionale 6 agosto 2009 n.9, che prevede: *"L'Assessore regionale per il lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, può provvedere alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri."*
- RITENUTO opportuno, in relazione allo stato di crisi in cui versa il mercato del lavoro ed in particolare quello siciliano, con evidenti ripercussioni a livello occupazionale, rinviare l'adozione del protocollo d'intesa con l'INPS non definibile in tempi rapidi, e di procedere all'applicazione del 4° comma dell'art. 42 della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9 che prevede la concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri;
- VISTO in particolare, l'art. 46, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9, che prevede: *"Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'art. 36 comma 1, gli aiuti di cui presente titolo sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008"*
- VISTO in particolare, altresì, l'art. 62, della Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, che prevede, analogamente all'art. 46 comma 1 della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9, che le agevolazioni siano concesse *in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008"*
- VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1784/1999;
- VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999;
- VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) n.284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;



- VISTO il Regolamento (CE) n.396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Programma Operativo FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17 dicembre 2007;
- VISTO il Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione categoria), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008;
- VISTI i criteri di selezione delle Operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza il 13 marzo 2008 del Programma operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 – versione 3 del 7 maggio 2010, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010;
- VISTO il Documento Manuale delle procedure e documento Descrizione dei sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013;
- CONSIDERATO che i soggetti beneficiari e i destinatari dei contributi previsti sia dal Titolo VI della citata Legge regionale n.9/2009, ed in particolare dall'art. 36 comma 1, sia dal Capo II della Legge regionale n.11/2010, sono i medesimi;
- CONSIDERATO che i contributi previsti dal Titolo VI della Legge regionale n.9/2009, ed in particolare dall'art. 36 comma 1, attengono ad un aiuto non superiore ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e che quelli previsti dal Capo II della Legge regionale n.11/2010, attengono ad un contributo o in misura fissa, e che, complessivamente, non possono superare ai fini dell'esenzione l'intensità d'aiuto prevista dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione categoria) e cioè il 50% dei medesimi costi salariali di riferimento;
- VISTO il Decreto Assessoriale n.764 del 10 settembre 2010, in corso di registrazione alla Corte dei Conti con il quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 4, della Legge regionale n.9/2009, ha adottato, previo parere reso dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti previsto dallo stesso Titolo VI della citata Legge regionale n. 9/2009;
- VISTO il Decreto Assessoriale n.783 del 17 settembre 2010, in corso di registrazione alla Corte dei Conti con il quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ai sensi dell'art. 41, comma 4, della Legge regionale n.9/2009 ha disposto



che il Dirigente Generale dell'Agenzia regionale per l'impiego adotti provvedimenti di competenza, assicurando la piena attuazione ed armonizzazione delle tipologie di regime d'aiuto previste sia dal Titolo VI della Legge regionale n.9/2009, limitatamente alle categorie di lavoratori previsti dall'art.36, comma 1, della stessa legge, con le procedure per l'erogazione dei contributi previsti dal Capo II della Legge regionale n.11/2010, nella forma di erogazione diretta, nelle more della definizione del rapporto convenzionale con l'INPS;

VISTO il DDG n. 876 del 26 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti, con cui è stata adottata la pista di controllo;

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 39 della Legge regionale n.9/2009 autorizza per le finalità di cui al Titolo VI, la spesa fino a €1.000.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 63 della citata Legge regionale n.11/2010 autorizza per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di € 10.000.000,00 e per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa annua rispettivamente di € 30.000.000,00 con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario 2 "Occupabilità-obiettivo D del Programma operativo regionale (P.O. F.S.E. - Sicilia 2007-2013) adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007

RITENUTO nelle more che l'Autorità di gestione FSE del P.O. FSE 2007-2013 trasferisca le risorse finanziarie autorizzate dalla norma, di dover procedere all'individuazione dell'Ufficio competente per la ricezione delle istanze ed alla emanazione delle prime disposizioni necessarie a garantire la corretta attuazione delle norme di cui al Titolo VI della Legge regionale n. 9/2009 ed al Capo II della Legge regionale n. 11/2010 limitatamente ai destinatari di cui all'art. 36 comma 1 della Legge regionale n. 9/2009, al fine di assicurare in termini di efficienza, efficacia ed economicità una corretta attivazione dei regimi d'aiuto.

DECRETA

Art. 1

(Individuazione Ufficio competente)

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'Ufficio per la ricezione delle istanze per l'accesso ai contributi di cui al Titolo VI della Legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 e del Capo II della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito Avviso Pubblico, è individuato nel Servizio II "Politiche attive del Lavoro" - Ufficio incentivi all'occupazione aggiuntiva - del Dipartimento Agenzia Regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.

L'Avviso Pubblico di cui al comma precedente, per il quale occorre dare la massima diffusione, sarà pubblicato sulla GURS, sul sito ufficiale del Dipartimento e del POR FSE Sicilia 2007-2013, nonché per estratto sarà inviato per la pubblicazione sulla GURI e sulla GUCE.

Art.2

(Ambito di applicazione e decorrenza costi ammissibili)

Ai datori di lavoro di cui all'art. 53 della Legge regionale 12 maggio 2010 n.11, che richiama la definizione contenuta nell'art. 38 della Legge regionale n. 9/2009, che nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della stessa legge (14 maggio 2010), e i dodici mesi

successivi, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero dei lavoratori dipendenti rispetto la dotazione organica del periodo precedente, può essere concesso un contributo nella misura di cui all'art. 55 della Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché, fino a concorrenza dell'intensità massima d'aiuto prevista dal Reg. n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 un'ulteriore contributo commisurato ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi assicurativi obbligatori a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 e nei limiti di cui all'art. 39 della Legge regionale n.9/2009.

I contributi di cui al presente Decreto non trovano applicazione per i settori esclusi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008. I contributi di cui al presente regime di aiuti sono concessi esclusivamente a fronte di assunzioni presso unità operative attive sul territorio della Regione siciliana.

I contributi di cui alla presente decreto sono concessi facendo ricorso alle risorse finanziarie afferenti il Fondo Sociale Europeo nell'ambito delle disponibilità dell'Asse II - Obiettivo D del PO FSE 2007-2013.

Sono esclusi dai contributi di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi comprese le imprese a partecipazione maggioritaria o totalitaria dei soggetti di cui all'art. 74 del TUIR che operino in regime prevalente a favore degli stessi soggetti (almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno). Sono altresì escluse le associazioni e fondazioni cui partecipano i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

L'intensità massima d'aiuto è determinata dai costi salariali corrispondenti all'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro beneficiario degli aiuti che comprendono:

- La retribuzione lorda, prima delle imposte ivi compreso l'accantonamento del trattamento di fine rapporto, comunque denominato;
- I contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, i contributi assistenziali (figli e familiari) ed i premi assicurativi obbligatori.

Tali costi salariali sono quelli quantificati alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento e sulla base degli stessi si determina la quantificazione del contributo ex Titolo VI della Legge regionale n. 9/2009. Non sono consentiti successivi aggiornamenti per tutto il periodo di contribuzione assistita dagli aiuti previsti dal presente decreto.

Art. 3

(Lavoratori destinatari - Definizioni)

Destinatari dei contributi sono i lavoratori di cui all'art. 2, punti 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e segnatamente:

a) Lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi prima della data di assunzione a tempo indeterminato. In proposito l'art. 36, comma 3, della Legge regionale n. 9/2009 dispone che i trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione;
- Chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

- I lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - Gli adulti che vivono soli con una o più persone fiscalmente a carico;
 - I lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno del 25% la disparità uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ossia donne occupate nei settori dell'industria, e delle costruzioni, che sono caratterizzati a livello nazionale da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno del 25% la disparità media uomo-donna (fonte ISTAT 2009);
 - Membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile in Regione, e precisamente membri di una minoranza nazionale, cittadini italiani, provenienti da paesi neocomunitari (entrati a far parte dell'Unione Europea dal 1° maggio 2004) ed extracomunitari;
- b) **b) lavoratori molto svantaggiati, ossia disoccupati o inoccupati da almeno 24 mesi;**
- c) **c) lavoratori disabili, ossia chiunque al momento dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato o precedentemente sia:**
- riconosciuto disabile ai sensi delle vigenti disposizioni statali;
 - caratterizzato da disabilità, accertate dall'azienda sanitaria territorialmente competente, fisiche, mentali o psichiche.

Art. 4

(Misura del contributo e ripartizione delle risorse)

A. Contributo fisso ex Capo II della L.r. 11/2010:

Ai sensi dell'art. 55 della L.r. 11/2010 la misura del contributo su base mensile per lavoratore assunto a tempo indeterminato è la seguente:

1. € 333,00 (euro trecentotrentatre/00) per mesi 12 dalla assunzione, se trattasi di lavoratore svantaggiato;
2. € 333,00 (euro trecentotrentatre/00) per mesi 24 dalla assunzione, se trattasi di lavoratore disabile o molto svantaggiato ;
3. € 416,00 (euro quattrocentosedici/00) per mesi 12 dalla assunzione, se trattasi di lavoratrice svantaggiata ;
4. € 416,00 (euro quattrocentosedici/00) per mesi 24 dalla assunzione, se trattasi di lavoratrice disabile o molto svantaggiata.

B. Contributo in misura corrispondente alla copertura totale o parziale dei contributi obbligatori ex Titolo VI della L.r. 9/2009:

l'importo del beneficio è commisurato alle seguenti voci di costi, come riportati nella scheda tecnica allegata all'istanza di finanziamento:

- Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore;
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;



- Premi di assicurazione obbligatoria (INAIL e altre forme di assicurazione contro infortuni o altre coperture di rischio obbligatoriamente previste dal CCNL applicato)

Le risorse destinate al contributo di cui al precedente punto A sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- a. 70% alle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008
- b. 10% alle grandi imprese;
- c. 20% ai datori di lavoro: lavoratori autonomi; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed alle associazioni con o senza personalità giuridica di cui al libro I Codice Civile ed alle fondazioni.

Nell'ambito delle risorse assegnate al contributo di cui al precedente punto B è prevista una riserva del 20% da destinare ai lavoratori che hanno superato i 50 anni di età e che versino nelle condizioni di cui all'art. 36 comma 1 bis della Legge regionale n. 9/2009.

Le percentuali di assegnazione di cui sopra potranno essere modificate sulla base del monitoraggio.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, gli importi dei regimi d'aiuto a valere sulla stessa tipologia di costi ammissibili non potranno, complessivamente, essere superiori al 50% dei costi salariali relativi ai primi 12 mesi dall'assunzione.

Nel caso di assunzione di lavoratori disabili i predetti limiti sono elevati al 75% per i primi 24 mesi.

Art. 5

(Modalità di accesso e fruizione del contributo – Procedure)

L'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi disciplinati dal presente decreto, con l'indicazione della dotazione finanziaria assegnata distinta per le due tipologie di regime d'aiuto, sarà pubblicato sulla GURS e sul sito ufficiale del Dipartimento e del PO FSE 2007-2013, prevedendo, su base annuale, quattro scadenze trimestrali.

I datori di lavoro di cui all'art. 2 del presente decreto potranno presentare, secondo le modalità di seguito specificate, apposita istanza ai fini della fruizione del contributo, attraverso il sistema informatico on line reso disponibile dall'Amministrazione regionale.

Tutta la documentazione sarà disponibile on line e, in particolare, la "scheda tecnica" contenente tutti i riferimenti necessari per l'individuazione dei beneficiari, dei destinatari, della quantificazione dei contributi, delle modalità di erogazione e delle informazioni utili per l'istruttoria.

Al momento della compilazione della scheda tecnica, che dovrà essere firmata digitalmente, sarà assegnato in automatico un numero di pratica associato univocamente alla scheda compilata e firmata scaricabile in formato elettronico, non modificabile.

Per il perfezionamento della procedura, pena la non ammissibilità delle proposte, la stampa dell'istanza firmata digitalmente dal datore di lavoro o da un suo delegato, in uno alla documentazione richiesta dall'avviso di cui all'art. 1 del presente decreto a corredo, anch'essa



firmata digitalmente, dovrà essere inviata all'Ufficio di cui all'art. 1, a mezzo posta elettronica certificata.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, l'Ufficio competente di cui all'art. 1 del presente decreto provvederà a pubblicare sul sito ufficiale del Dipartimento nonché del PO FSE 2007-2013, con provvedimento motivato, l'elenco delle istanze pervenute, di quelle ammesse a contributo e di quelle non ammesse con specificate le motivazioni.

L'istanza unitamente alla documentazione a corredo della stessa devono essere allegati di un unico invio di posta elettronica certificata con oggetto "Richiesta contributo regionale per l'incremento dell'occupazione, di cui al CAPO II della L.r. 12 maggio 2010, n. 11" e Titolo VI della L.r. 6 agosto 2009 n. 9 - Istanza n. _____.

Le schede tecniche per le quali non pervenga l'istanza di contributo per posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla validazione a sistema, sono automaticamente cancellate dal sistema, e non potranno essere prese in considerazione.

Le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta saranno escluse d'ufficio dall'istruttoria.

Resta salva la facoltà di ripresentare l'istanza perdendo l'ordine di priorità acquisita con il precedente invio.

L'istruttoria delle istanze, a cura dell'Ufficio di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà effettuata esclusivamente secondo l'ordine cronologico attestato dall'invio a mezzo posta elettronica certificata.

L'ammissione al contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione assegnato dal sistema di posta elettronica certificata, fino a concorrenza dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.

La concessione del contributo sarà comunicata al datore di lavoro, entro i termini stabilito nel citato avviso, mediante messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza.

Art. 6

(Modalità di erogazione dei contributi - Procedure)

L'erogazione dei contributi, per le istanze regolarmente ammesse a finanziamento, avviene a rimborso su base semestrale secondo le seguenti modalità.

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre di contribuzione, secondo i termini stabiliti nell'avviso, dovranno essere inviate, a mezzo posta elettronica certificata e tramite accesso on-line, gli estremi dei pagamenti delle spettanze stipendiali disposti nel semestre di riferimento ai lavoratori assunti dei quali occorre indicare l'IBAN e destinatari dei contributi per l'occupazione di cui al presente decreto.

Nei 30 giorni successivi l'Ufficio provvederà al pagamento della quota di contributi maturati dandone comunicazione ai datori di lavoro beneficiari.

I pagamenti sono disposti previa acquisizione, sempre al sistema informativo, delle autocertificazioni, da parte del datore di lavoro beneficiario, della insussistenza di motivi di decadenza dal contributo previsto dal presente decreto.

La decadenza dal contributo interviene:

- a) Qualora, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione, con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione;
- b) Qualora, fatto salvo il licenziamento per giusta causa, al lavoratore non sia garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiori a 12 mesi, come previsto dall'art. 55, comma 3 della Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Tuttavia se in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero, se applicabile, di ventiquattro mesi, il contributo viene ridotto di conseguenza pro-rata;
- c) Qualora vengano accertate definitivamente violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a €5.000,00, ovvero violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui alla L.r. 12 maggio 2010, n. 11, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nel caso di cui al comma 1, lett.a) del presente articolo, la decadenza opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza.

Con l'ultima erogazione semestrale del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione regionale provvederà alla rendicontazione.

Art. 7

(Modelli)

Ai fini della emissione degli avvisi e della gestione delle modalità di fruizione ed erogazione del contributo disciplinato dal presente decreto sono approvati:

- Schema di istanza da inviare a mezzo posta elettronica certificata;
- ALLEGATO 1 - Schema di scheda tecnica di richiesta dei contributi regionali per l'incremento dell'occupazione, di cui al Capo II della Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, ed al Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9;
- ALLEGATO 2 - Schema di scheda tecnica di asseveramento requisiti lavoratori assunti;
- ALLEGATO 3 - Schema di scheda tecnica di richiesta erogazioni semestrali posticipate dei contributi regionali per l'incremento dell'occupazione, di cui al Capo II della L.r. 12 maggio 2010 n. 11, ed al Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9.

I predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 8

(Norme di salvaguardia comunitaria)

I contributi di cui al presente decreto sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.

I medesimi contributi sono concessi nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, dal manuale delle procedure del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo (P.O. – F.S.E) 2007-2013 e del vademecum per l'attuazione del P.O. – F.S.E. e, specificamente del relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo Sociale Europeo).

Art. 9

(Verifica, controllo e monitoraggio)

L'Agenzia Regionale per l'Impiego, l'Orientamento, i Servizi e le Attività Formative predispose, per il tramite dell'Unità di monitoraggio e controllo, un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento del contributo regionale, avvalendosi dei servizi ispettivi provinciali territorialmente competenti di concerto con il Dipartimento regionale del lavoro.

Art. 10

(Norme finali e rinvii)

Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme contenute nel Capo II della Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e del Titolo VI della Legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 che disciplinano la materia..

Entro i termini e le modalità stabilite dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, si provvederà alle comunicazioni di rito ai fini della trasparenza dei regimi d'aiuto disciplinati dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché pubblicato sul sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, nonché nel nuovo sito della Regione Sicilia dedicato al Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo, all'indirizzo www.sicilia-fse.it per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art.9 della L.r. n.10/1991.

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim

